

## Legge 28 febbraio 1986, n. 41 -

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

#### (legge finanziaria 1986) (riportata parzialmente)

#### Disposizioni in materia di previdenza

##### Art. 19

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32000 miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della L. 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della L. 5 novembre 1968, n. 1115.
4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della L. 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

##### Art. 20

1. La misura contributiva di cui all'art. 4, comma primo, della L. 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal 1° gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4 comma secondo, della L. 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981, n. 537, e dall'art. 13 della L. 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 150000 dal 1° gennaio 1987 e a lire 250000 dal 1° gennaio 1988.
2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al Dpr 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 68000 dal 1° gennaio 1986, a lire 102000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 170000 dal 1° gennaio 1988.
3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'art. 116 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234 del medesimo T.U., così come modificati, rispettivamente, dagli artt. 1 e 3 della L. 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'art. 8 della L. 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'art. 1 della L. 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della L. 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6. La riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1985, con cadenza annuale.

## **Art. 21**

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

- a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;
- b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

## **Art. 22**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

- a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160;
- b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitaro aggiuntivo pari a lire 250000 annue
- c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;
- d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'art. 6, comma 11 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638;
- e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 50000 né superiore a lire 822000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al Dpr 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
- f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al Dpr 29 settembre 1973 n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della

L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitaro aggiuntivo in misura pari a lire 120000 annue.

2. In attuazione dell'art. 7, comma 2, della L. 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1\_ gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di lire 20000.

3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, nonché alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1\_ gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'art. 14-sexies del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

#### **Art. 24**

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'art. 21 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1\_ maggio e al 1\_ novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'art. 14-septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'Irpef e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'Istat agli effetti della scala mobile sui salari.

#### **Art. 25**

1. A decorrere dal 1\_ gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive anche con il

Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.  
3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

**Art. 26.**

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1\_ gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'art. 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.